

Roma, 18 maggio 2022

Circolare n. 132/2022

Oggetto: Autotrasporto – Trasporti eccezionali – Le misure del DL Aiuti – Decreto Legge 17.5.2022, n.50, pubblicato sulla G.U. n.114 del 17.5.2022.

Il Governo ha stanziato nuove ingenti risorse (16,7 miliardi di euro) per sostenere imprese e famiglie a fronte del forte rialzo dell'inflazione dovuto soprattutto al caro energia.

Di seguito si illustrano le disposizioni di interesse per il settore del trasporto merci inserite nel provvedimento in oggetto.

Credito d'imposta per acquisto gasolio (art.3) – Tenuto conto che lo sconto alla pompa di 25 centesimi e la contestuale sospensione dei rimborsi accise trimestrali ha penalizzato le imprese di autotrasporto con veicoli ecologici, il Governo con uno stanziamento pari a 496,9 milioni di euro ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per l'utilizzo di veicoli di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate e di categoria ecologica Euro 5 e superiori; il credito è pari al 28 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio nel primo trimestre 2022 al netto dell'Iva e può essere utilizzato solo in compensazione col modello F24 senza limiti di ammontare; il beneficio non concorre alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile dell'IRAP, non incide sui pro-quota di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi purché il cumulo non porti al superamento della spesa sostenuta; la misura rientra nella disciplina degli Aiuti di Stato (pertanto non ci sono i limiti del regime de minimis).

Trasporti eccezionali – Rinvio adozione linee guida per la sicurezza della circolazione e per il rilascio delle nuove autorizzazioni (art.54) – È stato prorogato al 31 luglio 2022 il termine (previsto in precedenza per il 30 aprile scorso) entro il quale il MIMS dovrà adottare un decreto recante apposite linee guida finalizzate a:

- assicurare l'omogeneità della classificazione, della gestione del rischio e della valutazione di compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione;

- stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per trasporti eccezionali fino a 108 tonnellate e per quelli di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massa nonché le specifiche modalità di transito, comprese le specifiche attività di verifica preventiva, di compatibilità e di monitoraggio e controllo delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti che le amministrazioni interessate devono effettuare in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti eccezionali prima del rilascio delle autorizzazioni.

Parimenti è stata prorogata al 31 luglio 2022 la validità delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali fino a 108 tonnellate già rilasciate.

Come è noto, le suddette disposizioni sono state previste dal comma 10-bis dell'art.10 del CdS così come modificato dalla L.n.156/2021 di conversione DL n.121/2021 e successivamente dalla L.n.215/2021 di conversione del DL n.146/2021.

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [118/2022](#), [81/2022](#) e [324/2021](#)
Allegato uno
D-Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 114 del 17.5.2022

DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contenere il costo dei carburanti e dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese, nonché integrare le risorse per compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 5 maggio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, della cultura, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

il seguente decreto-legge:

***** OMISSIS *****

Art. 3

Credito d'imposta per gli autotrasportatori

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro

496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

5. L'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e' abrogato.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

***** OMISSIS *****

Art. 54

Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalita'

1. All'articolo 10, comma 10-bis, alinea, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».

2. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole «30 aprile 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».

***** OMISSIS *****

Art. 59

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 maggio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Cingolani, Ministro della
transizione ecologica

Franceschini, Ministro della
cultura

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico

Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'
sostenibili

Orlando, Ministro del lavoro delle
politiche sociali

Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Cartabia